

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

**MUTUATARIO**

**ATTORE**

contro

**BANCA**

**CONVENUTO**

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Rilevato che parte attrice deduce di aver sottoscritto in data 23.3.2009 con la BANCA s.p.a. il contratto di mutuo ipotecario n. OMISSIS in virtù del quale veniva erogata all'attrice la somma di euro 120.000,00 e che la durata del finanziamento veniva stabilita sino al 31.3.2039 con il pagamento di 360 rate mensili;

che l'attrice lamenta: **1)** il superamento del tasso soglia (pari al 8,18%), **2)** l'esistenza della c.d. "usura in concreto" stante la previsione di interessi particolarmente elevati, collocati tra i tassi effettivi globali medi ed il tasso soglia usura, **3)** l'applicazione di interessi anatocistici stante la previsione nel contratto dell'ammortamento c.d. alla francese, **4)** la mancata inclusione delle spese per le assicurazioni o garanzie nel TAEG indicato in contratto giusto il disposto dell'art. 2 comma III DM Tesoro 8.7.92;

che l'attrice ha prodotto consulenza di parte dello studio OMISSIS(v. doc. 1) alla quale si è riportata;

rilevato che l'attrice chiede, pertanto, che il Tribunale: **1)** dichiarare la nullità del contratto con riferimento alle clausole relative agli interessi dal che il contratto passerebbe da oneroso a gratuito ex art. 1815 II comma c.c., **2)** ridetermini le somme effettivamente dovute dalla attrice e, conseguentemente accerti, sulla base di detti nuovi conteggi, l'esistenza di un credito in favore dell'attrice (da determinare a cura di consulente tecnico nominato dal Tribunale) da porre in compensazione con le rate del mutuo non ancora scadute; **3)** accerti la pattuizione di tassi e condizioni "in concreto" usurari e, per l'effetto, applichi l'art. 1815 II comma c.c.; **4)** accerti che il convenuto non ha incluso nel TEGM le spese di assicurazione di cui all'art. 2 comma III lett. d) DM Tesoro 8.7.1992, e, per l'effetto, dichiarare la nullità di detta clausola con conseguente condanna dello stesso alla rideterminazione degli importi dovuti dall'attrice mediante applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 126 bis TUB; **5)** condanni la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 comma IV bis D. Lvo 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione;

che, nel merito, parte convenuta contesta le allegazioni di parte attrice evidenziando l'erroneità del metodo utilizzato per addivenire alla affermazione del superamento del tasso soglia, che, comunque nessuna somma a titolo di interessi moratori è stata mai corrisposta dall'attrice, l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della usura "in concreto" e, comunque, l'assenza di prova sul punto, che, quanto al lamentato anatocismo, l'ammortamento c.d. alla francese, non determina alcuna capitalizzazione degli interessi posto che questi ultimi vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, ed, infine, quanto alla mancata inclusione delle assicurazioni o garanzie nel TAEG, che nessuna garanzia risulta essere stata stipulata dalla debitrice;

rilevato che, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione;

rilevato, quanto alla denunciata applicazione di interessi usurari, che, la domanda formulata dall'attrice si fonda sul presupposto che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, **debbono essere computati sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori** (v. anche perizia della OMISSIS alla quale l'attrice si riporta integralmente);

**ritenuto che tale modalità di calcolo sia errata, come ormai ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, stante la diversità ontologica e funzionale di tali interessi, posto che, da un lato, gli interessi corrispettivi sono destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito mentre gli interessi di mora, e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase "patologica" del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita; essi, pertanto, difettano del carattere di corrispettività richiamato dall'art. 644 c.p. (secondo cui, gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell'usura sono quelli dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", ovvero quelli che si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro)<sup>1</sup>;**

che, per completezza, va evidenziato che la contestazione mossa dall'attrice risulta essere svolta in via puramente astratta non avendo la stessa mai allegato di aver pagato in ritardo una o più rate del piano di ammortamento e, quindi, di aver dovuto corrispondere importi a titolo di interessi moratori;

ritenuta infondata anche la doglianza relativa all'asserito anatocismo collegato all'utilizzazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese;

premesso che tale forma di ammortamento si caratterizza per il fatto che le rate di pagamento cui è tenuto il mutuatario si mantengono costanti nel tempo con riguardo al loro ammontare

<sup>1</sup> Fra le tante pronunce in materia, si richiama ad esempio, Tribunale Treviso 9.12.2014 secondo cui: "Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono essere considerati unitariamente, attraverso la semplice somma aritmetica, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura. Le due specie di interessi sono, infatti, distinte in quanto quelli corrispettivi remunerano la mutuante dalla messa a disposizione del denaro e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale erogata in conformità al piano di ammortamento; gli interessi di mora hanno, invece, funzione sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutuante per l'inadempimento del mutuatario e, come tali, rientrano nel novero delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo, che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto in conseguenza dell'inadempimento del debitore"

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mangosi, n. 1892 del 13 giugno 2017*

complessivo nonché per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale, al fine di mantenere tutte le rate dello stesso importo,

che per la giurisprudenza di merito prevalente tale forma di ammortamento, pur essendo più oneroso rispetto a quello calcolato con il metodo c.d. all'italiana, non produce effetti anatocistici atteso che la quota di interessi viene calcolata ogni volta sul debito residuo, ovvero sul capitale via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi<sup>2</sup>;

ritenuto che, stante l'infondatezza *nell'an* delle pretese fatte valere dall'attrice, del tutto superflui devono ritenersi sia l'accertamento tecnico che le ulteriori istanze istruttorie formulate;

premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità devono ritenersi usurari gli interessi, anche se inferiori al limite stabilito dalla legge, che "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per le operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"<sup>3</sup>;

rilevato che nel caso di specie l'attrice, non solo non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che, nel caso concreto, gli interessi praticati siano stati del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e che ciò sia dipeso dall'esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria dell'attrice nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti, ma ha altresì dedotto la doglianza in modo del tutto generico, facendo riferimento semplicemente alla misura "elevata" di tali interessi;

che a tale carenza assertiva non può supplire la consulenza tecnica richiesta in quanto evidentemente esplorativa e, pertanto, inammissibile;

ritenuta parimenti infondata la doglianza relativa all'asserita mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle spese per le assicurazioni o garanzie di cui all'art. 2 comma III DM Tesoro 8.7.1992, ovvero quelle "imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore" stante l'assoluta genericità della allegazione (l'attrice, invero, neppure ha allegato gli estremi della polizza che a suo dire avrebbe sottoscritto con l'istituto né ha provato detta sottoscrizione);

**ritenuto che l'evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie rispetto a quello che è l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito ed, in particolare, di questo Tribunale, giustifichi la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato, in via equitativa, tenuto**

<sup>2</sup> Fra le tante pronunce in materia si riporta Tribunale Siena 17.7.2014: "In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta la capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata".

<sup>3</sup>Cass. Pen. 7.5.2014 n. 18778

*Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mangosi, n. 1892 del 13 giugno 2017*

**conto dell'oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura di euro 1200,00;**

che le spese debbono seguire la soccombenza;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande formulate dall'attrice;
- Condanna l'attrice a corrispondere all'istituto di credito convenuto la somma di euro 1200,00 ex art. 96 c.p.c.;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4500,00 per compenso professionale, oltre spese gen., IVA e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 13 giugno 2017

Il Giudice  
Marina Mangosi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS